

XV legislatura

Riforma del Parlamento ed autonomie territoriali

Il Senato federale nel testo
sottoposto a *referendum*

(A.S. 2544-D)

giugno 2006
n. 8



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
regionali e delle autonomie locali



XV legislatura

Riforma del Parlamento ed autonomie territoriali

Il Senato federale nel testo
sottoposto a *referendum*

(A.S. 2544-D)

giugno 2006
n. 8

a cura di: Francesco Marcelli

INDICE

1. Premessa.....	Pag. 1
2. Un'entrata in vigore a più stadi: sintesi.....	" 2
3. Cosa entra in vigore nella legislatura in corso	" 3
4. Cosa entra in vigore nelle prossime legislature.....	" 11
4. 1. Il Senato federale "definitivo" (la legislatura successiva alla prossima)	" 13

1. Premessa

I temi dell'ordinamento del Parlamento e delle autonomie territoriali sono stati sempre legati nel recente dibattito sulla revisione costituzionale ed emergono - con caratteristiche qualitative e quantitative differenti - sia nella riforma (in vigore) del 2001, sia nel testo della riforma (sottoposto al prossimo referendum per il quale i comizi sono stati convocati per il 25 giugno 2006¹) approvata nel 2005 (A.S. 2544-D).

La riforma costituzionale approvata con legge n. 3 del 2001 ha affrontato il tema del "coinvolgimento" delle autonomie territoriali in un testo (ovviamente) di rango costituzionale, ma posto al di fuori della Costituzione, con intento dichiaratamente transitorio.

L'art. 11 di quella legge ha previsto infatti che "sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione²", i Regolamenti parlamentari possano prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In questa nuova composizione l'attività consultiva della Commissione è particolarmente rilevante. Infatti, il comma 2 dell'art. 11 dispone che, quando essa ha per oggetto un progetto di legge in materie di competenza concorrente o in tema di federalismo fiscale (articolo 119 della Costituzione), il parere contrario o favorevole ma condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, impone alla Commissione referente l'adeguamento: in caso contrario sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il testo di legge costituzionale approvato dalle Camere (A.S. 2544-D), e che sarà sottoposto a referendum, novella - tra l'altro - le norme della Costituzione sul Parlamento, disegnando un Senato "federale" che si è inteso calibrare come ramo del Parlamento di raccordo con il mondo delle Autonomie territoriali. Le norme transitorie del testo modulano una graduale realizzazione della riforma nel tempo.

Nel presente *dossier* si analizza, con particolare riferimento al Senato "federale", il calendario di entrata in vigore della riforma costituzionale, secondo la disciplina degli articoli da 53³ (che conta in particolare 18 commi) a 57 del testo di riforma costituzionale all'esame del voto popolare. Si tratta ovviamente

¹ Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2006 (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) è stato indetto il referendum popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente: «Modifiche alla Parte II della Costituzione», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005; i relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 25 giugno 2006. Ai sensi della normativa vigente le operazioni di voto proseguono per il giorno successivo (art. 50 l. 352/1970; art. 64 DPR 361/1957, modificato dalle leggi 277/1993, 62/2002, 270/2005).

² Sul punto *cfr. infra*, nel testo.

³ Numerazione riferita al testo di riforma, non alla Costituzione, non trattandosi di articoli di novella.

di materiale che evidenzia il suo rilievo nell'ipotesi di approvazione del referendum.

2. Un'entrata in vigore a più stadi: sintesi.

Il calendario di entrata in vigore della riforma costituzionale approvata nel 2005, per quanto riguarda il Senato federale (ma anche per il resto della revisione), è assai articolato e complesso. Il regime transitorio è contenuto nelle disposizioni degli articoli da 53 a 57: fulcro di tali disposizioni è la data (*rectius*: la legislatura) di entrata in vigore della legge di revisione che, a sua volta, è solo il periodo dal quale incominciano a decorrere altri termini.

All'indomani della fissazione della data del referendum è possibile determinare l'(eventuale) entrata in vigore della riforma: in caso di approvazione ciò avverrà nella legislatura in corso.

Secondo la normativa di transizione ci sono dunque tre fasi fino all'entrata in vigore completa della revisione.

Essendo ampiamente noto che, sulla riforma costituzionale, è stato richiesto e si svolgerà il 25 - 26 giugno un referendum "confermativo" ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, nelle pagine seguenti si eviterà di precisare ogni volta che l'entrata in vigore delle diverse disposizioni nelle varie fasi previste è subordinata all'esito del referendum.

Ciò si dà per noto ed implicito e non viene perciò ripetuto più oltre nei singoli passaggi del testo.

1. la prima fase della graduale transizione è quella della legislatura di entrata in vigore (art. 53, comma 1). Si tratta - come detto - della legislatura in corso: in questa fase vi sono solo alcune novità: quelle di maggior rilievo riguardano il Titolo V, e segnatamente la cosiddetta "*devolution*" (le nuove competenze esclusive espresse delle Regioni), il nuovo potere sostitutivo ed il procedimento relativo all'interesse nazionale. Salvo queste ed alcune altre novità, la legislatura si svolge con modalità non diverse da quelle in corso. Il Senato è quello "della Repubblica", dà la fiducia e può essere sciolto.
2. la fase "intermedia" corre nella prossima legislatura, successiva a quella attuale (art. 53, comma 2, primo periodo). Con la prossima legislatura entra in vigore la gran parte delle disposizioni della riforma, salvo - ad esempio - la riduzione del numero dei parlamentari. E' eletto il Senato federale, ma con 315 senatori, e contestualmente all'elezione della

Camera. Il Senato federale dura cinque anni fissi e non dà la fiducia al Governo. Il procedimento legislativo è tripartito. Norme particolari di transizione regolano la prima elezione del Senato federale (art. 53, commi 4 e 7).

3. Nella terza fase “finale” (cinque anni dopo l'elezione del primo Senato federale) entra in vigore tutta la riforma (art. 53, comma 2, secondo periodo): si elegge il Senato federale a 252 senatori, contestualmente all'elezione dei consigli regionali, dalla cui durata dipende la durata in carica dei senatori della relativa Regione.

Ipotizzando l'ordinaria durata quinquennale della legislatura (in assenza, quindi, di scioglimento anticipato) la prima fase durerebbe fino al 2011. Solo nel quinquennio successivo entrerebbe in funzione il “Senato federale” nella sua prima versione “intermedia” (315 senatori, durata fissa quinquennale).

L'entrata a regime si avrebbe poi dal 2016 con la riduzione a 252 senatori, e la durata in carica dei senatori variabile nel tempo a seconda di quella dei relativi Consigli regionali.

Se invece si ipotizza il caso di scioglimento anticipato nella legislatura in corso, sarebbero le prossime elezioni anticipate a riguardare già il Senato federale, destinato ad operare nella gran parte del complesso ordinamentale disegnato dalla riforma.

Cinque anni dopo - a termine, come detto, fisso e senza la possibilità di scioglimento anticipato (ma il Senato federale non dà la fiducia) - la riforma sarebbe completamente in vigore, inclusa la riduzione del numero dei senatori.

3. Cosa entra in vigore nella legislatura in corso.

Richiamato quanto già detto sul carattere ancora *sub iudice* dell'entrata in vigore, secondo il regime transitorio l'ultima legislatura del "Senato della Repubblica" dovrebbe essere quella in corso: solo alcune cose cambieranno (art. 53 del testo di revisione).

In primo luogo, è bene precisare che il Senato e la Camera convivono nel noto sistema di bicameralismo perfetto, dove - tra l'altro - il Senato può essere sciolto e dà la fiducia.

Non si prevede l'applicazione del procedimento legislativo "a prevalenza" di uno dei due rami (che si applicherà solo a partire dalla prossima legislatura), ma si applica l'art. 70 (leggi "bicamerali perfette") nel testo vigente (art. 53, comma 1 della legge costituzionale).

Le disposizioni dei regolamenti parlamentari continuano ad applicarsi se non incompatibili, altrimenti cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (art 53, comma 8).

Entrano in vigore talune riserve normative, articolate per fonti ed oggetto.

Entra in vigore in primo luogo una riserva di legge costituzionale per disciplinare le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione che Comuni, Province e Città metropolitane, qualora ritengano che una legge statale o regionale sia lesiva delle proprie competenze, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale (art. 127 *bis*, introdotto dalla riforma, della Costituzione).

Entrano in vigore poi talune riserve alla legge ordinaria, così come oggi conosciuta:

1. per la disciplina dei casi in cui si esclude la cumulabilità dell'indennità parlamentare o di altri emolumenti dovuti a cariche pubbliche (art. 69, comma 2, novellato secondo la riforma, della Costituzione).
2. per l'istituzione di Autorità indipendenti (stabilendone durata, requisiti di eleggibilità e condizioni di indipendenza) per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato (art. 98bis, novellato secondo la riforma, della Costituzione).
3. per l'istituzione della Conferenza Stato-Regioni (per finalità di leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese e - per le medesime finalità), nonché di altre Conferenze tra lo Stato e gli enti territoriali (per l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale, per l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli montani) (art. 114, novellato secondo la riforma, della Costituzione).
4. per l'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione (art. 133, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

Entra in vigore una riserva di regolamento parlamentare per la disciplina dell'esame consultivo dei progetti dei decreti legislativi governativi presso le Commissioni parlamentari competenti, esame che sembra dunque divenire obbligatorio in via generale (art. 76, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

Entra in vigore una riserva - allo statuto della Regione Lazio - per definire i limiti e le modalità delle forme e delle condizioni particolari di autonomia, anche normativa, di Roma, capitale della Repubblica, nelle materie di competenza regionale (art. 114, novellato secondo la riforma, della Costituzione; con modifica dell'art. 117 si ribadisce - in diversa sede (oggi è l'art. 114) - la competenza statale in tema di ordinamento della capitale).

Si abbassa a quaranta anni l'età minima per essere eletti Presidente della Repubblica (art. 84, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione muta da "Le Regioni, le Province, i Comuni" a: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato» (art. 114, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sono astrette all'esercizio delle loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà (art. 114, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

Muta il procedimento di approvazione degli Statuti delle Autonomie speciali, secondo modalità che prevedono un maggior grado di coinvolgimento delle Autonomie stesse (art. 116, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

Viene meno la possibilità di conferire condizioni particolari di autonomia, in materie concorrenti ed in talune altre ad una o più Regioni, con legge statale adottata su iniziativa della Regione interessata - tra l'altro - a maggioranza assoluta dei componenti (art. 116, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

L'esercizio della funzione legislativa - per la Camera come per il Senato - non sarà sottoposto agli attuali limiti: viene soppresso il limite degli obblighi internazionali (art. 117, primo comma) e vengono introdotti, in relazione all'esercizio delle funzioni tutte (quindi, si direbbe, anche legislative), i principi di leale collaborazione e solidarietà.

Si specifica - a differenza del testo vigente - che ciò che spetta alle Regioni in ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato è la potestà legislativa "esclusiva".

La Camera ed il Senato insieme eserciteranno la funzione legislativa nel nuovo quadro attributivo delineato dal novellato art. 117, che modifica la distribuzione della competenza statale e regionale su diverse materie (art. 117, novellato secondo la riforma, della Costituzione), secondo la seguente tabella:

Tabella: La modifica delle competenze statali, concorrenti e regionali

Materia	art. 117 in vigore	testo sottoposto a referendum
<u>Promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale</u>	Non presente	Statale
Politica monetaria e tutela del credito	Non presente ("moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari" è competenza statale)	Statale (Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari resta competenza statale)
<u>Organizzazioni comuni di mercato</u>	Non presente (la "tutela della concorrenza" è competenza statale)	Statale (la "tutela della concorrenza" resta competenza statale)
Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale	Statale	Esclude dalla competenza statale anche la " <i>polizia amministrativa regionale</i> ". Spetta alla competenza esclusiva delle Regioni la " <i>polizia amministrativa regionale e locale</i> "
<u>Tutela della salute</u>	Concorrente	Non prevista. Le norme generali sulla tutela della salute sono di competenza statale. Spetta alla competenza esclusiva delle Regioni l' " <i>assistenza e l'organizzazione sanitaria</i> "
<u>Sicurezza e qualità alimentari</u>	Non prevista. (l'alimentazione è competenza concorrente)	Statale (l'alimentazione resta competenza concorrente)
<u>Sicurezza del lavoro</u>	Concorrente	Statale
<u>Grandi reti di trasporto e di navigazione</u>	Concorrente	<u>Le grandi reti "strategiche" di trasporto e di navigazione "di interesse nazionale e relative norme di sicurezza" sono di competenza esclusiva statale, le "reti di trasporto e di navigazione" di competenza concorrente</u>

Materia	art. 117 in vigore	testo sottoposto a referendum
<u>Ordinamento della comunicazione</u>	Concorrente	Statale E' di competenza concorrente "l'ordinamento della comunicazione ivi compresa l'emittenza in ambito regionale", nonché la " <u>promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche</u> ".
<u>Professioni</u>	Concorrente	<u>Concorrente</u> <u>L' "ordinamento delle professioni intellettuali" è di competenza statale.</u>
<u>Ordinamento sportivo</u>	Concorrente	L'ordinamento sportivo "nazionale" è di competenza statale; L'ordinamento sportivo "regionale" è di competenza concorrente.
<u>Produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia</u>	Concorrente	La " <u>produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia</u> " è di competenza statale; <u>La "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia"</u> , è di competenza concorrente.
Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale	Concorrente	Concorrente. Spetta alla legislazione esclusiva delle Regioni l'" <u>organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche</u> " e la " <u>definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione</u> ".
Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	Concorrente	<u>Non presente.</u> <u>Sono materie di legislazione concorrente gli "istituti di credito a carattere regionale".</u>

Riprendendo la rassegna delle modifiche che si verificherebbero fin dalla legislatura in corso, quindi, si avrebbe una nuova disciplina delle funzioni amministrative delle autonomie territoriali. Oltre alla già citata costituzionalizzazione delle "Conferenze" si amplia l'area del possibile coordinamento tra Stato e Regioni con riferimento alla ricerca scientifica e tecnologica, alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale (art. 118, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

Del principio di sussidiarietà "orizzontale" si detta una disciplina più articolata; emerge la tutela degli enti di autonomia funzionale e delle forme associate delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli montani (art. 118, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

Si avvia (come detto, con il rinvio ad una legge costituzionale) il nuovo potere sostitutivo - anche legislativo - dello Stato (e non più del "Governo") nei confronti di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni (e non più de "i loro organi"); del rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà si prevede un'incidenza diretta e non più mediata dalla legge (art. 120, introdotto dalla riforma, della Costituzione).

La legge statale che contiene i principi fondamentali in tema di elezioni regionali acquisisce il titolo ad intervenire anche sui "criteri di composizione" degli organi elettivi (e per questa via, per quanto è dato dedurre dal dibattito, anche sul numero di consiglieri regionali) (art. 122, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

Il Presidente della Regione eletto direttamente non è rieleggibile per il terzo mandato consecutivo (art. 122, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

Si estende, anche alla concertazione ed al raccordo fra le Regioni e gli enti locali, il ruolo del Consiglio delle autonomie locali (art. 123, novellato⁴ secondo la riforma, della Costituzione).

Si esclude la clausola *simul stabunt* nei casi in cui il Presidente della Regione viene meno per ragioni "non politiche" (impedimento permanente, morte): in questi casi non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio (in tale caso, lo statuto disciplina la nomina di un nuovo Presidente) (art. 126, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

Si avvia il procedimento di annullamento delle leggi regionali per contrasto con l'interesse nazionale di fronte al Parlamento in seduta comune. La procedura (che prevede tempi assai brevi, consistenti in fasi successive, ciascuna di

⁴ Viene anche meno una disposizione già desueta all'interno dell'art. 123, che esclude il visto del Commissario del Governo sulla deliberazione statutaria.

massimo quindici giorni) prevede che il Governo inviti la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli dell'interesse nazionale. Qualora il Consiglio regionale non intervenga, il Governo sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che può annullare la legge con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il decreto di annullamento è emanato dal Presidente della Repubblica (art. 127, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

Alle parole: «Valle d'Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» e «Trentino-Alto Adige/Sudtirolo» (art. 131, novellato secondo la riforma, della Costituzione).

La Commissione parlamentare per le questioni regionali conserva le sue funzioni costituzionali.

Tuttavia, l'eventuale entrata in vigore della riforma costituzionale sembrerebbe costituire "revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione", vale a dire il *dies ad quem* di validità della possibilità di integrare la Commissione parlamentare per le questioni regionali ai sensi dell'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Quella norma ha infatti previsto che solo "sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione", i Regolamenti parlamentari possano prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali e - in tale composizione - approvare i "pareri rinforzati" che possono avere come conseguenza la necessità della maggioranza assoluta dei suoi componenti dell'Assemblea.

Il tema potrebbe apparire - ad una più approfondita lettura - più complesso che ad un primo esame: potrebbe ritenersi infatti che non il fatto formale dell'entrata in vigore della legge costituzionale (in caso di approvazione del referendum) costituirebbe "revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione", fino alla quale è data l'opzione dell'integrazione, ma piuttosto l'applicazione della revisione stessa, applicazione che - per quanto riguarda il citato titolo I - è piuttosto circoscritta all'indomani dell'eventuale entrata in vigore della legge⁵, per poi riempirsi decisamente di maggiori contenuti a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore. Tra l'altro, gli art. 55 e 57 che - sostanzialmente - "istituiscono" il Senato federale, non entrerebbero subito in vigore.

Il potere del Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita ed il diritto di diventarlo a scadenza permanente per tutta la legislatura (nella legislatura successiva potere e diritto si riferiranno alla carica di deputato a vita).

La formulazione dell'art. 53, comma 15, sembra dare per implicito che i senatori a vita in carica al momento di entrata in vigore della revisione restino

⁵ Dall'art. 53 del testo di riforma costituzionale.

normalmente in carica, anche alla luce dell'art. 53, comma 2 dell'articolo in esame, che rende applicabile il nuovo testo dell'art. 59 della Costituzione solo dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della riforma.

La norma espressa (art. 53, comma 15 citato) per cui i senatori a vita in carica al 2006 (rectius: alla data di entrata in vigore della prossima legislatura) permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica potrebbe essere considerata perciò ricognitiva della natura vitalizia della carica. La sostituzione dell'art. 59 Cost. con altro testo (deputati a vita) potrebbe quindi essere ritenuto non capace di modificarne lo status, secondo il principio tempus regit actum.

Il Senato della Repubblica è chiamato - quanto meno in una fase iniziale - ad occuparsi di un tema di rilievo importante - dal punto di vista dei rapporti tra Parlamento ed autonomie territoriali - vale a dire il trasferimento di beni e risorse alle Regioni ed agli enti locali, per le quali l'art. 56 del testo di revisione (disposizioni transitorie) fissa un termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della revisione (il Senato federale, che è eletto per la prima volta nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore, dovrebbe avere a sua disposizione almeno parte di quel termine massimo, nel caso il Senato della Repubblica non esaurisca il compito).

Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge costituzionale - dunque, a data fissa, è possibile formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 Cost.. Non occorre quindi (art. 132, primo comma, cit.) il parere dei Consigli regionali, la richiesta tanti di Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e l'approvazione della proposta con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Occorre comunque una legge costituzionale e l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

4. Cosa entra in vigore nelle prossime legislature.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del testo di riforma primo periodo, nella prossima legislatura entra in vigore pressoché tutta la revisione costituzionale.

Non entrano in vigore (perché entrano in vigore per l'elezione successiva della Camera e per l'elezione del Senato federale che avviene dopo cinque anni dalla prima elezione):

- *la riduzione del numero dei deputati da 630 a 518;*
- *la riduzione dell'età minima per essere eletto deputato (da 25 a 21 anni);*

- *la riduzione del numero dei senatori da 315 a 252;*
- *l'elezione "contestuale" del Senato (a quella dell'assemblea della relativa Regione);*
- *il numero minimo di sei senatori per Regione (il Molise due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno);*
- *la disciplina della proroga della Camera, dei Consigli regionali (solo in caso di guerra) e dei (singoli) senatori;*

Viene eletto dunque il primo Senato federale, secondo particolari norme di transizione (art. 53, commi 4 e 7) che si applicano solo per questa prima elezione. Le elezioni⁶ del primo Senato federale avvengono (ipotizzando una durata quinquennale per la legislatura in corso, nella primavera del 2011) con le seguenti caratteristiche:

1. 315 senatori eleggibili a 40 anni, senza senatori eletti nella circoscrizione estera (che elegge 18 - e non più 12 - deputati);
2. l'elezione è - come detto - contestuale a quella della Camera dei deputati;
La contestualità è tale da poter incidere sulla possibilità di scioglimento di una sola camera.

I Consigli regionali che siano ancora in carica trenta mesi dopo l'indizione delle elezioni contestuali Senato/Camera (orientativamente, ed in ipotesi, alla fine del 2013) sono prorogati (art. 53, comma 4, lett. c) fino all'indizione delle elezioni contestuali Senato/Consigli regionali (in ipotesi, nel 2016) salvo il caso di scioglimento anticipato dei consigli stessi.

Dovrebbero essere dunque i consigli delle Regioni ordinarie - ipotizzando le ordinarie scadenze quinquennali - eletti nel 2010 ad essere in carica alla fine del 2013 e perciò prorogati di un anno, fino al 2016 (sarebbero scaduti nel 2015) per essere rinnovati insieme al Senato. Resterebbero in carica, dunque, sei anni.

Le Regioni i cui consigli – nel quinquennio 2011- 2016 (sempre secondo l'ipotesi fin qui condotta) – saranno sciolti, saranno rieletti per meno di cinque anni (art. 53, comma 5) per sincronizzare la loro durata con le elezioni contestuali del 2016.

Le regioni a statuto speciale hanno rinnovato i rispettivi consigli nelle date di seguito riportate (tra parentesi le presumibili date del prossimo rinnovo ordinario). Non sembrano quindi darsi - *rebus sic stantibus* – casi di proroga ma, semmai, di scioglimento anticipato (nel caso della Sicilia, sembrerebbe trattarsi comunque di un intervento limitato di proroga).

⁶ Le elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime (art. 54, quarto comma, lett. a).

Valle d'Aosta: 8 giugno 2003 => (giu. 2013/2018)
 Friuli Venezia Giulia : 8-9 giugno 2003 => (giu. 2013/2018)
 Trentino Alto Adige: 26 ottobre 2003 => (ott. 2013/2018)
 Sardegna: 12-13 giugno 2004 => (giu. 2014/2019)
 Sicilia: 28 maggio 2006 => (mag. **2011/2016**)

Entrando in vigore il "corpo" della riforma, il Senato non può essere sciolto e non dà la fiducia⁷.

Entra in vigore la tripartizione del procedimento elettorale: leggi “a prevalenza Camera” o “a prevalenza Senato”, oltre alle leggi bicamerali.

Fino all’adeguamento della legislazione elettorale:

- si vota con il sistema vigente, (art. 53, comma 7);
- non si applica (art. 53, comma 3, lett. b) lo speciale procedimento (art. 70, quarto comma) di “fiducia indiretta” che consente al Governo di modificare un testo in materia di principi fondamentali anche contro la volontà del Senato.

Come già detto, i senatori a vita in carica permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica (art. 53, comma 15).

Il Presidente della Repubblica può nominare solo deputati a vita e - a scadenza del mandato settennale - diventerà deputato di diritto e a vita (art. 53, comma 2. Non vi saranno dunque nuovi senatori a vita.

Il Senato federale neo-eletto avrà subito il potere:

- di nominare - nella composizione integrata con i Presidenti di Giunta - un giudice costituzionale, in ragione della prima cessazione del mandato che abbia a verificarsi di un qualsiasi giudice da chiunque nominato o eletto; successivamente - alle condizioni previste - il potere spetterà alla Camera e poi nuovamente al Senato (art. 53, comma 10);
- di nominare i membri in scadenza del C.S.M. fino alla quota di un sesto (art. 53, comma 12).

Un compito importante - dal punto di vista dei rapporti tra Parlamento ed autonomie territoriali - potrebbe (a seconda dei tempi) non essere esaminato - o

⁷ Per la struttura e le funzioni del Senato federale cfr. *Disegno di legge n. 2544-B - Modifiche alla parte II della Costituzione. Il Senato federale. Come è composto: Quali leggi approva e come. Le altre attività. Quando entra in funzione.* Dossier del Servizio studi del Senato, n. 643 del 2004.

esaminato solo in parte - dal nuovo Senato federale eletto nel 2011, vale a dire il trasferimento di beni e risorse alle Regioni ed agli enti locali, per le quali l'art. 56 del testo di revisione (disposizioni transitorie) fissa un termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della revisione.

Fino all'intesa con il Presidente della Camera circa i criteri generali sul contenuto "per materia" dei disegni di legge, a seconda delle rispettive competenze, (art. 70, sesto comma, relativo al nuovo procedimento legislativo "tripartito") il Presidente del Senato verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi (art 53, comma 8).

4. 1. Il Senato federale "definitivo" (la legislatura successiva alla prossima).

Nella legislatura successiva alla prossima entra in vigore la riforma costituzionale nel suo complesso. Ipotizzando, come già fatto in precedenza, ordinarie durate quinquennali, ciò potrebbe avvenire a partire dal 2016.

Decorsi cinque anni - termine, come si è visto, fisso - di durata in carica del primo Senato federale (art. 53, commi 2 e 4, lettera b) si svolgono le nuove elezioni⁸ del Senato federale della Repubblica, nella sua veste "definitiva".

I senatori così eletti dureranno in carica per un tempo variabile (art. 60, comma secondo, Cost.), fino alla proclamazione dei nuovi senatori eletti contestualmente in ciascuna Regione (art. 57, comma secondo, Cost.); per essere eletti senatori sarà sufficiente avere venticinque anni di età.

I 252 componenti del "secondo" (e definitivo) Senato federale saranno eletti contestualmente a tutti i Consigli regionali (*cf. par. precedente*):

- che sono stati prorogati fino al 2016, se in carica alla fine del 2013, (art. 53, comma 4. lett. c);
- che sono stati rinnovati a seguito di scioglimenti avvenuti nel 2011 – 2016 e che sono perciò (art. 53, comma 5) sciolti nel 2016.

Non sono agevolmente valutabili gli aspetti di compatibilità di queste previsioni con gli statuti delle Autonomie speciali, per la cui modifica l'art. 116 richiede una speciale procedura, già applicabile in forza dell'art. 54 della revisione. Al riguardo la norma di riferimento è l'art. 53, comma quinto, del testo di revisione – disposizioni transitorie - che fa riferimento non solo all'art.

⁸ Le elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime. Le successive elezioni indette saranno quelle dei senatori ex art. 87 Cost. novellato.

126 (scioglimento dei consigli delle Regioni a statuto ordinario), ma anche “ad altra norma costituzionale” potendosi così ritenersi incluse nel riferimento anche le norme degli statuti speciali che contengono tanto la disciplina dello scioglimento anticipato che la ordinaria durata quinquennale.

Fino all’adeguamento della legislazione elettorale si vota ancora con il sistema vigente.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XIV LEGISLATURA

842	Dossier	Algeria
843	Documentazione di base	Difesa e Protezione Civili
844	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3793. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
845	Dossier	Sbocchi professionali dei laureati e dei diplomati nel 1° quadriennio del secolo XXI (Indagini Istat)
846	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3798. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie"
847	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 3797 - Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
848	Dossier	La riforma del federalismo in Germania. Introduzione, testo a fronte, disegni di legge.

XV LEGISLATURA

1	Dossier	La legge elettorale per il Senato: la prima applicazione
2	Dossier	Indicatori socio-economici territoriali: la regione Sardegna. 2° edizione* (aggiornata alla nuova articolazione provinciale)
3	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 379 "Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri"
4	Dossier	Dossier di inizio legislatura relativamente alle materie di competenza della 7ª Commissione permanente
5	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 325 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare"
6	Dossier	Documentazione su alcuni profili di bioetica relativi al progetto di decisione sul Settimo programma quadro comunitario sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico
7	Dossier	European Economy. Public Finance in EMU - 2006. A report by the Commission services

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico per gli utenti intranet del Senato alla url <http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm>

Senato della Repubblica
www.senato.it